



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

*Presidente*

### **DELIBERA N. 548 DEL 11 maggio 2016**

OGGETTO: Istanze di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del d.lgs.163/2006 presentate dall'Azienda Regionale per il diritto allo studio universitario - ESU di Venezia e dalla Triveneta Multiservizi Soc. Coop. Sociale – Procedura negoziata per l'appalto del servizio di portierato per la residenza universitaria Junghans – Importo a base di gara: euro 200.572,80 - S.A. Azienda Regionale per il diritto allo studio universitario - ESU di Venezia

**PREC 273/15/S**

#### **Servizi di portierato e reception – fatturato specifico**

Il fatturato specifico maturato nei servizi di reception è utilmente apprezzabile ai fini della partecipazione a una gara per servizi di portierato e reception, in quanto rientrante nell'ambito dei c.d. servizi fiduciari (portierato e reception) che non comportano una vigilanza attiva.

**Art. 41 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163**

#### **Il Consiglio**

VISTA l'istanza prot. n. 114464 del 14 settembre 2015 presentata dall'Azienda Regionale per il diritto allo studio universitario - ESU di Venezia, con la quale la S.A. istante rappresenta di aver escluso la Triveneta Multiservizi Soc. Coop. Sociale dalla gara in quanto essa si avvaleva della Società consortile Skill a r.l. ma produceva requisiti di fatturato specifico nel triennio relativi sia all'attività di portineria sia all'attività di reception. La S.A. ritiene che ciò contrasti con la lex specialis che richiedeva la dimostrazione di un fatturato specifico solo per l'attività di portineria e non ritiene i due servizi assimilabili, rilevando che il servizio di reception costituiva una quota minoritaria dell'appalto;

VISTA l'istanza prot. n. 175772 del 24 dicembre 2015 presentata da Triveneta Multiservizi Soc. Coop. Sociale con la quale l'istante chiede parere in merito alla legittimità della propria esclusione dalla gara e contesta in particolare la motivazione del provvedimento di esclusione laddove, nel ritenere inidoneo il fatturato specifico per servizi di reception e segreteria, specifica che i servizi richiesti dovrebbero prevedere «una funzione di controllo/guardia e di sicurezza della struttura in termini di security e antincendio» e, come tale, introdurrebbe caratteristiche non richieste dalla lex specialis; rileva inoltre che la S.A. avrebbe dovuto prevedere la possibilità di presentare documentazione alternativa idonea ad attestare la capacità economica dell'impresa;



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

VISTI il Disciplinare di gara (art. 4) laddove prevede «un fatturato specifico al servizio di portineria, conseguito complessivamente nel triennio 2012/2014 non inferiore all'importo di euro 300.000,00», e il Capitolato speciale d'appalto (art. 1), ai sensi del quale «oggetto dell'appalto sono i servizi di portineria e reception»;

VISTA la determinazione n. 9 del 22 luglio 2015, secondo cui «l'attività di portierato o di guardiana non implica un obbligo di difesa attiva degli immobili, ma una normale tutela della proprietà privata e della funzionalità di aziende o complessi operativi (es. registrazione dei visitatori, controllo ed ispezione degli accessi; regolazione dell'afflusso delle vetture ai parcheggi; monitoraggio dell'impianto di allarme antintrusione e nell'obbligo, in caso di allarme, di darne immediata notizia al servizio tecnico ed ai soggetti individuati dal proprietario dell'immobile o dall'amministrazione per i necessari interventi; etc.) [...] Il consolidato orientamento della giurisprudenza già faceva distinzione tra la mera vigilanza passiva – che può essere espletata da personale diverso dalle guardie giurate - e «i ... compiti di vigilanza attiva – assimilabili a quelli svolti “...dagli appartenenti alle forze di polizia e distinta, per tale ragione, dalla attività di portierato la quale si caratterizza invece per essere destinata a garantire l'ordinata utilizzazione dell'immobile da parte dei fruitori senza che vengano in alcun modo in rilievo (se non in via del tutto mediata ed indiretta) una finalità di prevenzione e sicurezza» (Cfr. Cass. Penale, sez. I, 12.04.2006, n. 14258; Cons. Stato, sez. VI, 14.02.2007, n. 654; TAR Lombardia, sez. III, 25.5.2010, n. 1674). [...] La commistione tra il servizio di vigilanza privata e servizi fiduciari (portierato e reception), non risulta conforme al dettato normativo in esame, infatti la diversità delle prestazioni di cui si compongono i predetti servizi, non consente di considerarli sostituibili»;

VISTA la giurisprudenza (TAR Lombardia Milano Sez. IV, 23 aprile 2015, n. 1019; TAR Campania Napoli Sez. I, 20 aprile 2011, n. 2240), laddove assimila i servizi di portierato e reception, che comportano un mero "controllo passivo" delle strutture, e specifica quindi che anche i servizi di reception non possono comportare «una attività di vigilanza attiva, di esclusiva competenza delle guardie armate, risolvendosi in compiti di mera sorveglianza e custodia che potrebbero essere espletati anche da personale della stazione appaltante o da un soggetto privato all'uopo selezionato (cfr. Cons. St., sez. VI, 14/2/2007, n. 610)»;

RITENUTO che il fatturato specifico maturato nei servizi di reception appare utilmente apprezzabile nel caso di specie ai fini della partecipazione, in quanto rientrante nell'ambito dei servizi fiduciari (portierato e reception);

RILEVATO che sulla questione posta può decidersi ai sensi dell'art. 8 del Regolamento sull'esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all'art. 6, comma 7, lett. n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;



*Autorità Nazionale Anticorruzione*

*Presidente*

### **Il Consiglio**

ritiene, nei limiti di cui in motivazione che:

- il fatturato specifico maturato nei servizi di reception è utilmente apprezzabile ai fini della partecipazione.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 16 maggio 2016

Il Segretario Maria Esposito